



## **Obiezione di coscienza, diritto soggettivo e inalienabile della persona umana\***

di

Don Pietro Florio\*

SOMMARIO: 1. Il concetto di "obiezione di coscienza" - 2. Ordine morale, diritto e ordinamento giuridico - 3. La legge naturale - 4. Conseguenze - 5. Legittimità dell'obiezione di coscienza - 6. Limiti dell'obiezione di coscienza

### **1. Il concetto di "obiezione di coscienza"**

L'obiezione di coscienza è il rifiuto di osservare una legge da parte di chi ritiene che gli effetti derivanti da tale osservanza siano contrari o inconciliabili con il dettato della propria coscienza ed in particolare con i diritti fondamentali dell'uomo, con il bene comune e con le proprie convinzioni etiche e religiose.

Ne consegue che, quando una norma della comunità civile, riguardante l'ordine morale naturale, il bene comune e la vita dell'uomo, è in contrapposizione alle evidenze etiche, questa, essendo una "legge ingiusta", non può obbligare in coscienza: "*Lex iniusta, nulla lex*" (S. Tommaso d'Aquino)<sup>1</sup>.

Il problema dell'obiezione di coscienza nasce, allora, quando si verifica un conflitto tra una legge positiva (che impone di fare qualcosa) e la propria coscienza (che vieta di fare quella stessa cosa). Si tratta di un conflitto tra due norme, entrambe obbliganti nel proprio ordine.

È chiaro che l'obiettore, con la sua obiezione, intende affermare:

- l'esistenza di un valore più grande della semplice legge positiva;

---

\* Testo dell'intervento svolto all'incontro di discussione sul tema "*Il diritto all'obiezione di coscienza in ambito medico: implicazioni di ordine medico, deontologico e giuridico*", tenutosi il 24 marzo 2017 presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

\* Rettore del seminario vescovile di Benevento e docente di diritto canonico presso l'Istituto Teologico "Madonna delle Grazie" in Benevento.

<sup>1</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 4, c.

- il primato della coscienza nei confronti dell'autorità e della legge;
- il suo proprio diritto di valutare se quanto gli viene richiesto dalla legge, è compatibile con i principi morali ai quali sente di dover ispirare la propria condotta.

Presupposti dell'obiezione di coscienza sono dunque:

- esistenza di una legge positiva che impone un determinato comportamento;
- esistenza di un valore "più alto", fondato nella natura dell'uomo, a cui si oppone quella particolare legge positiva;
- nascita di un conflitto di carattere personale e individuale, tra le due norme e le relative due sanzioni (una determinata dalla legge: sanzione peculiare, l'altra dalla coscienza: perdita della dignità umana).

## **2. Ordine morale, diritto e ordinamento giuridico**

L'obiezione di coscienza di fatto sancisce il primato della "coscienza" sulla legge e trova la sua giustificazione proprio nel fatto che esiste un "valore più alto", che l'obiettore intende promuovere e difendere. Questo valore appartiene all'etica o all'ordine morale. L'etica (che è quella parte della filosofia morale che considera l'agire umano), è quell'insieme oggettivo e gerarchizzato di valori, inerenti alla dignità della persona umana e, perciò, da essa derivanti, che vincola in coscienza ogni uomo nel suo agire libero e responsabile, coinvolgendo "la totalità" del suo vissuto. Di conseguenza essa riguarda qualsiasi espressione della vita umana, interiore ed esteriore, individuale e sociale; si sottrae ad una misura fisicamente percepibile; s'indirizza all'attuarsi della persona umana in tutto ciò che essa è ed ha.

Per quanto detto, l'etica non s'identifica con nessuna legge, ma è superiore, preesistente e giustificante tutte le leggi. I suoi principi, obbligano il legislatore a prenderne atto e ad agire di conseguenza. Anche l'aconfessionalità o la laicità che caratterizzano gli Stati moderni, non significano neutralità etica, essendo i valori etici irrinunciabili in ogni società.

All'interno dell'etica si colloca il "diritto" che è costituito dal complesso di norme che regolano i rapporti sociali di una determinata società. Giuridicamente esso può essere definito "ordine di giustizia fra gli uomini".

Collocandosi all'interno dell'etica, anche il "diritto" ha nella persona umana il suo fondamento primo, la giustificazione ultima della sua obbligatorietà, il fine terminale della sua esistenza, la fonte originaria dei suoi contenuti primordiali.

- La persona umana è il fondamento primo del diritto. Il diritto è a servizio dell'uomo e della sua piena realizzazione; il suo fondamento non può essere che nella persona umana e nella sua inviolabile e inalienabile dignità. Il magistero gerarchico afferma che è l'essere dell'uomo, come frutto dell'iniziativa creatrice di Dio, a porsi come imperativo morale del suo agire libero e responsabile...
- La persona umana è la giustificazione ultima dell'obbligatorietà del diritto. Il diritto intanto è obbligante in quanto è necessario per la realizzazione della persona umana essendo un'attuazione specifica delle sue esigenze naturali che di per sé sono imperative. Dunque anche il diritto è imperativo.
- La persona umana è il fine terminale del diritto. Il diritto possiede un suo finalismo che ne legittima la presenza nella vita umana. Tale finalismo consiste nella messa in atto del bene comune, in cui si compie la crescita integrale dell'uomo. Il diritto di sua natura è al servizio dell'uomo, cioè del suo sviluppo integrale. La categoria del diritto è sempre condizionata alla categoria della persona.
- In particolar modo, la persona è la fonte originaria dei contenuti del diritto. La struttura costitutiva della persona umana, infatti, ha in sé determinate esigenze che ne determinano la sua attuazione e il suo pieno compimento. Queste esigenze vengono individuate nei diritti-doveri fondamentali della persona umana, sono insite nell'essere umano e da esso derivanti e si pongono davanti alla coscienza come obbliganti e degni di riconoscimento, di rispetto, di promozione e di tutela.

Il diritto, in quanto ordine di giustizia tra gli uomini deve necessariamente trovare la sua espressione concreta e visibile nei singoli "Ordinamenti giuridici" dei vari Stati o delle diverse Società (secondo la locuzione latina: "*Ubi societas ibi ius*").

L'Ordinamento giuridico può essere definito come: "Ordinamento della convivenza sociale, operato dalla pubblica autorità secondo giustizia, finalizzato immediatamente

al bene comune e terminalmente alla promozione integrale della persona umana”<sup>2</sup>.

Si tratta, dunque, di un sistema organico di norme derivanti da valori condivisi e tradotti in comportamenti obbliganti, che organizzano il vivere sociale in vista del bene comune e della crescita della persona umana. Questo sistema ha la sua fonte genetica nel legislatore, cioè in colui che rappresenta la pubblica Autorità legittimamente costituita.

### 3. La legge naturale

Vale la pena ricordare che l’esistenza di una legge naturale preesistente e superiore a qualsiasi ordinamento positivo, prima di essere un dato rivelato (per noi cristiani), è un dato razionale.

La nostra ragione, infatti, ci dice che ogni realtà ha una sua struttura e una sua posizione nell’universo; ha un ordine in se stessa e in rapporto a tutto il resto. Da quest’ordine nascono determinati valori che si presentano “buoni” e rispettabili.

Esiste, dunque, un ordine naturale, da cui discende una legge naturale, che esige di essere rispettata: è un ordine che non è posto dagli uomini, ma che gli uomini riscontrano nel momento in cui considerano “il reale” con gli occhi della ragione (e mi permetto di dire: senza pregiudizi ideologici).

Per noi cristiani, è Dio che creando l’uomo gli ha dato una sua struttura, gli ha dato un fine, gli ha dato i mezzi per realizzarsi raggiungendo tale fine, gli ha dato delle “regole di funzionamento” necessarie al conseguimento del suo fine che è la sua piena realizzazione e dunque la felicità. Per questo, nel suo nucleo fondamentale, l’uomo trova la norma morale del suo agire all’interno del suo stesso essere: “Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce, che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa’ questo, fuggi quest’altro. L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro il suo cuore: obbedire è la dignità stessa

---

<sup>2</sup> A. MARTINI, *Il diritto nella realtà umana*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel Mistero della Chiesa. Vol. I: Il diritto nella realtà umana e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: le norme generali*, (“Quaderni di Apollinaris”, 5), PUL, Roma 1995, p. 35.

dell'uomo e secondo questa egli sarà giudicato"<sup>3</sup>.

Ma, anche indipendentemente dal dato di fede cristiano, è evidente alla ragione umana (non condizionata da pregiudizi ideologici), che esiste un ordine oggettivo di valori, intrinseco alla persona umana, il quale vincola l'uomo in coscienza.

Quest'ordine di valori è anteriore e superiore a qualsiasi intervento umano e non può essere alterato da un tale intervento. Si tratta di diritti-doveri universali, inviolabili e inalienabili, inerenti alla dignità della persona umana e perciò da essa derivanti.

Il diritto umano non può che essere una determinazione concreta di questi diritti doveri fondamentali, altrimenti non è diritto.

"Note caratteristiche della Legge naturale sono:

- *l'universalità*: essendo radicata nella natura stessa dell'uomo, ha valore per tutti gli uomini; ed anche se non è universalmente osservata, conserva il suo valore universale;
- *l'immutabilità*, per lo stesso motivo; essendo radicata nella natura umana è immutabile come la natura umana, che sostanzialmente non cambia;
- la *conoscibilità* da parte di tutti gli uomini, che siano arrivati all'uso di ragione, per i suoi precetti primari e fondamentali; e poi, gradatamente per i precetti più particolari, che nelle loro ultime determinazioni possono per molti rimanere incerti e oscuri"<sup>4</sup>.

Che tale ordine superiore di valori insiti nella natura umana esista realmente, ne è anche prova il fatto che esso è stato sempre e dovunque riconosciuto dagli uomini di tutti i tempi.

Già nella letteratura greca e precisamente nell'Antigone di Sofocle (442 a.C.), troviamo la protagonista Antigone che, nel levarsi contro l'ingiusto comando del tiranno Creonte, si appella alle *"non scritte e immutabili leggi divine, che non da ora, né da ieri sono in vigore, ma ci sono sempre state"*<sup>5</sup>.

A sua volta Cicerone così parla della legge naturale: *"La legge consista nella norma suprema insita nella natura, la quale ordina ciò che si deve fare, e proibisce il contrario. Questa norma medesima, quando è resa certa, ed impressa nella mente umana, è la legge ... A me in*

---

<sup>3</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: "Gaudium et Spes"*, n. 16

<sup>4</sup> P. DEZZA, s.j., *Filosofia, sintesi scolastica*, Università Gregoriana Editrice, Roma 1977, pp. 206-207.

<sup>5</sup> SOFOCLE, *Antigone*, in: <http://www.antiquitas.it/doc/doc.sof.ant.441.htm> [visitato il 31-03-2017].

linea di massima sembra tale, la fonte del diritto è da desumersi dalla legge; essa infatti è la forza vitale della natura, essa è mente e ragione del saggio, essa criterio del giusto e dell'ingiusto. ... Riallacciamoci dunque, nello stabilire la definizione del diritto, a quella legge suprema, che è nata tanti secoli prima che una legge sia mai stata scritta o che qualche Stato sia mai stato del costituito"<sup>6</sup>

S. Paolo afferma che anche i pagani hanno la legge scritta nel loro cuore: "Quando i pagani, che non hanno la legge (mosaica), per natura agiscono secondo la legge... essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti" (Rm 2, 14-15).

La storia della filosofia e del diritto concorda nel riconoscimento di una fondazione naturale, e perciò universale, dei massimi diritti positivi<sup>7</sup>. Tale conoscenza, che ha sede nella coscienza dei popoli, è confermata dalle varie *Carte dei Diritti*, a cominciare dalle *Carte Americane* settecentesche, fino alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*, proclamata dall'ONU il 10-12-1948 e alla *Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e la Libertà Fondamentali*, emanata dal Consiglio d'Europa, il 4 novembre 1950. Essa è riconosciuta anche dalla nostra *Carta Costituzionale* (artt. 2; 3; 7; 8; 19; 20; 21), che all'Articolo 2 riconosce la coscienza come madre di tutti i diritti.

#### 4. Conseguenze

Da quanto detto, appare ovvio che il diritto, il quale a sua volta è parte dell'ordine morale, è sempre qualcosa di molto più ampio, completo e perfetto, di un ordinamento giuridico.

Il diritto, infatti, è insito nella natura umana e da essa promana, mentre l'ordinamento giuridico è fatto sempre da uomini, creature segnate dal limite.

Da qui discendono alcune importanti conseguenze:

- è inaccettabile l'affermazione: la legge è tutto il diritto;
- l'ordinamento giuridico, per essere realmente al servizio del bene comune e

---

<sup>6</sup> CICERONE, *De Legibus*, Libro I, VI, in: [http://web.tiscali.it/latino/Cicerone\\_opere/opere\\_index.htm](http://web.tiscali.it/latino/Cicerone_opere/opere_index.htm) [visitato il 31-03-2017].

<sup>7</sup> Cf. M. MORINI, *Il bene e la legge naturale*, in: <https://sites.google.com/site/marcopaolomorini2/home/il-bene-e-la-legge-morale> [visitato il 31-03-2017].

della realizzazione piena della persona umana, dovrà sempre sottostare al diritto (e all'etica) e mai potrà essere autonomo o indipendente da esso (tanto è vero che in ogni società giusta e democratica è previsto un diritto al dissenso). Mai la norma potrà sostituirsi alla legge morale né contraddirvi positivamente. A nessuno dovrebbe essere consentito di compiere un'azione immorale né di esservi costretto.

- la legittimazione giuridico-positiva non è mai teoreticamente identificabile con la legittimazione etica;
- il "tollerato" da parte di un ordinamento giuridico non equivale, a livello morale, al diritto di poter fare qualsiasi cosa che non sia espressamente proibita.

## 5. Legittimità dell'obiezione di coscienza

Se dunque è vero, com'è vero, che esiste una norma superiore (ordine morale ed in particolare il diritto) a cui tutti gli ordinamenti giuridici positivi dovrebbero sottostare e se è altrettanto vero che, purtroppo, nella realtà alcune leggi umano-positive vanno, di fatto, contro tali norme di ordine naturale, siccome ogni persona ha il diritto inalienabile di non essere costretta ad agire contro la propria coscienza (e questo è riconosciuto in ogni società giusta), ne consegue che l'obiezione di coscienza rappresenta un *diritto soggettivo e inalienabile della persona*.

Si tratta, tra l'altro, di un diritto fondato nella nostra *Carta Costituzionale*: "l'obiezione di coscienza in bioetica è un diritto costituzionalmente fondato (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo), costituisce un'istituzione democratica, in quanto preserva il carattere problematico delle questioni inerenti alla tutela dei diritti fondamentali senza vincolarle in modo assoluto al potere delle maggioranze, e va esercitata in modo sostenibile"<sup>8</sup>.

È ovvio che se l'ordinamento giuridico fosse realmente attento alla dignità della persona umana, non ci sarebbe alcun motivo di ricorrere all'obiezione di coscienza perché verrebbe a mancare quel conflitto tra norma positiva e valore etico.

Considerando, però, che nel concreto l'essere umano è sempre limitato e imperfetto, un

---

<sup>8</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Obiezione di Coscienza e Bioetica*, Roma 30 luglio 2012, in: [http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/Obiezione\\_coscienza.pdf](http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/Obiezione_coscienza.pdf) [visitato il 31-03-2017], p.4.

ordinamento giuridico diventa realmente rispettoso della persona umana quando dà per scontato che in determinate questioni relative ai principi fondamentali, si possa invocare l'obiezione di coscienza. Oggi, purtroppo, è proprio questo principio che si vuole mettere in discussione.

Vale la pena sottolineare che, per le ragioni elencate, l'obiezione di coscienza non ha rilevanza giuridica in quanto è riconosciuta dalla legge, ma è riconosciuta dalla legge perché quest'ultima, per essere realmente giusta e a servizio dell'uomo, deve innanzitutto rispettarne la dignità e la sua libertà.

Un ordinamento che pretenda di voler delineare gli ambiti in cui l'obiezione di coscienza potrebbe essere ammissibile, in realtà di fatto sta negando il principio stesso dell'obiezione di coscienza. La coscienza, infatti, viene prima del diritto positivo, non dopo; fa parte di quel corredo fondamentale dell'uomo che il diritto positivo deve solo riconoscere.

Se non viene intesa così, si pongono le basi perché uno Stato diventi tendenzialmente totalitario arrogandosi la pretesa di stabilire in cosa consista la dignità dell'uomo.

È ovvio, del resto, che solo se la dignità dell'uomo riposa nella coscienza e non nel diritto positivo, è intangibile. Se, infatti, la dignità dell'uomo dovesse essere definita dal diritto positivo essa varierebbe di contenuto di volta in volta a secondo del potente o del governante di turno. Solo se l'uomo ha una dignità che prescinde da ciò che gli viene attribuito, ma è fondata nella natura stessa dell'uomo, viene realmente tutelato e, questa sua dignità, viene effettivamente riconosciuta come intangibile.

D'altra parte, se il legislatore dovesse espressamente ammettere delle eccezioni all'osservanza di una legge (permettendo esplicitamente un'obiezione nei suoi confronti), tale legge sarebbe privata della sua caratteristica principale che è l'obbligatorietà (che ad esempio è propria delle leggi penali, di polizia, di finanza, o di quelle che impongono prestazioni o comportamenti dei cittadini verso lo Stato). In tal caso, l'osservanza della legge diventerebbe, a norma della stessa legge, non più obbligatoria ma facoltativa e, dunque, la "legge" non sarebbe più una "legge", ma una "raccomandazione" e l'obiezione di coscienza non sarebbe più una "obiezione" ma una semplice "opzione" di coscienza.

## 6. Limiti dell'obiezione di coscienza

A conclusione di questo breve e limitato intervento, vale la pena delineare quelli che devono necessariamente essere i limiti dell'obiezione di coscienza.

Come afferma chiaramente il Comitato Nazionale per la Bioetica: "l'obiezione di coscienza non può esaurirsi in un arbitrario rifiuto di obbedire, ma – salve le ragioni individuali – deve presentare anche una rilevanza intersoggettiva che in bioetica si può cogliere in riferimenti ai diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti a fondamento del diritto costituzionalizzato"<sup>9</sup>.

È ovvio, che se uno Stato dovesse accettare che ogni singolo cittadino, per qualsiasi legge e per qualsiasi motivo personale, possa invocare l'obiezione di coscienza ed essere esonerato dall'obbligo dell'osservanza della legge, ne vedrebbe vanificato il proprio ruolo e il proprio stesso ordinamento giuridico. Sarebbe di fatto permessa l'anarchia.

Si tratta, allora, di stabilire i limiti ragionevoli e giusti entro cui, in linea di principio, è possibile esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

Il vero problema sta proprio nella determinazione di tali limiti che permetteranno di equilibrare libertà personale e autorità pubblica, interessi del singolo cittadino e dell'intera collettività.

Concretamente, l'obiezione di coscienza è ammissibile solo quando c'è in gioco qualche valore oggettivamente rilevante per il bene comune e per la dignità della persona umana.

Non si tratta, quindi, di una pura opinione soggettiva del singolo cittadino, cioè di qualcosa di opinabile, ma dell'esistenza di un valore oggettivo e universale.

L'obiezione di coscienza ha effettivamente un *fondamento oggettivo* quando la coscienza si ribella non in base ad una semplice opinione soggettiva ma rispetto ad un sistema di valori che tocca l'essenza e il fondamento della convivenza civile (diritti fondamentali dell'uomo, bene comune, dignità della persona umana e sua libertà; convinzioni religiose...).

In altre parole, il valore che giustifica il ricorso all'obiezione di coscienza non può essere tale da avere significato solo per la singola persona. Non si tratta di rivendicare

---

<sup>9</sup> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Obiezione...*, op. cit., p. 3.

un capriccio o la modalità di attuazione di una legge, né di obiettare per questioni accidentali o per motivi di convenienza.

Il valore che conduce all'obiezione di coscienza dev'essere radicato nella dignità della persona umana, così come risulta dalla legge naturale. Tali, ad esempio, sono il valore della vita, della stessa dignità della persona umana, della libertà di culto e di religione ...<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Per un approfondimento cfr.: V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, in: [http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.10/turchi\\_nuove.pdf](http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.10/turchi_nuove.pdf) [visitato il 31-03-2017]; S. BERLINGÒ, *I vincoli etici nell'esperienza giuridica contemporanea. Alcune riflessioni introduttive*, in: *Diritto e Religioni*, n. 2, - 2007, p. 13 ss.